

Accordo sulla stabilizzazione dei costi per caso TARMED

tra

**gli assicuratori secondo la Legge federale
sull'assicurazione contro gli infortuni,
rappresentati dalla
Commissione delle tariffe mediche LAINF (CTM),**

l'Ufficio federale dell'assicurazione militare (UFAM),

**l'Assicurazione invalidità (AI),
rappresentata
dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)**

detti in seguito **assicuratori**

e

H+ Gli Ospedali Svizzeri

detta in seguito **H+**

Conformemente all'articolo 1, capoverso 3, lettera c della Convenzione tariffaria TARMED del 1° ottobre 2003 viene stipulato quanto segue:

¹ Le parti contraenti si accordano sulla messa in atto del concetto di stabilizzazione dei costi per caso del 14 novembre 2001 secondo l'annesso al presente accordo.

² Il presente accordo entra in vigore il 1° gennaio 2004.

³ La procedura di disdetta è retta dall'articolo 17 della Convenzione tariffaria del 1° ottobre 2003.

Annesso: Concetto di stabilizzazione dei costi per caso, versione ottobre 2003

Lucerna / Berna, 1° ottobre 2003

H+ Gli Ospedali Svizzeri

**Commissione delle tariffe mediche LAINF
(CTM)**

Il presidente:

La direttrice:

Il presidente:

P. Saladin

U. Grob

W. Morger

Ufficio federale delle assicurazioni sociali
Assicurazione invalidità

Ufficio federale dell'assicurazione militare

La vicedirettrice:

Il vicedirettore:

B. Breitenmoser

K. Stampfli